

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 299/2000 della Commissione del 9 febbraio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 300/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 3
- Regolamento (CE) n. 301/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 5
- Regolamento (CE) n. 302/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 303/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)** ..... 10

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2000/125/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)** ..... 12

## Comitato misto SEE

* Decisione del Comitato misto SEE n. 1/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	28
* Decisione del Comitato misto SEE n. 2/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	30
* Decisione del Comitato misto SEE n. 3/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	31
* Decisione del Comitato misto SEE n. 4/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	32
* Decisione del Comitato misto SEE n. 5/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE .....	33
* Decisione del Comitato misto SEE n. 6/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE .....	35
* Decisione del Comitato misto SEE n. 7/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE .....	37
* Decisione del Comitato misto SEE n. 8/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	39
* Decisione del Comitato misto SEE n. 9/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	40
* Decisione del Comitato misto SEE n. 10/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	41
* Decisione del Comitato misto SEE n. 11/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	42
* Decisione del Comitato misto SEE n. 12/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE .....	43
* Decisione del Comitato misto SEE n. 15/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE .....	45

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 299/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 febbraio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	109,0	
	204	56,2	
	212	104,9	
	624	196,5	
	999	116,7	
0707 00 05	052	126,5	
	628	166,1	
	999	146,3	
0709 10 00	220	190,9	
	999	190,9	
0709 90 70	052	133,2	
	204	65,2	
	628	144,3	
	999	114,2	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,5	
	204	41,3	
	212	35,1	
	624	47,5	
	999	41,4	
0805 20 10	052	53,4	
	204	61,5	
	999	57,5	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,6	
	204	73,2	
	464	143,4	
	600	77,4	
	624	73,2	
	999	85,8	
0805 30 10	052	52,5	
	600	77,4	
	624	66,2	
	999	65,4	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	83,4	
	400	98,7	
	404	84,8	
	720	71,4	
	728	76,8	
	999	83,0	
	0808 20 50	064	70,0
		388	98,1
400		101,3	
528		102,3	
720		53,6	
999		85,1	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 300/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 9 febbraio 2000**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	7,07	0,01	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	7,37	0,00	—

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 301/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 febbraio 2000**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 258/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 258/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 258/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 24.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,33 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	42,66 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	43,33 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	42,66 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4710
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,10
1701 99 10 9910	48,60
1701 99 10 9950	46,38
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4710

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 302/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 9 febbraio 2000**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,850 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 303/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 febbraio 2000**

**che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, del 4 ottobre 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2421/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 ter,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla posizione comune 1999/691/PESC <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2421/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2111/1999, per consentire la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi ad alcuni comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia, nell'ambito dell'iniziativa «Energia in cambio della democrazia».
- (2) In tale occasione, il Consiglio ha aggiunto al regolamento (CE) n. 2111/1999 l'allegato V contenente un

elenco di comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia che possono beneficiare di tali forniture.

- (3) Con decisione 2000/82/PESC <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha indicato che l'elenco di comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia andava esteso.
- (4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio va pertanto modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Christopher PATTEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 294 del 16.11.1999, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 1.

*ALLEGATO*

## «ALLEGATO V

**Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1**

1. Città di Nis
  2. Città di Pirot
  3. Kragujevac
  4. Kraljevo
  5. Novi Sad
  6. Sombor
  7. Subotica»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 304/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 9 febbraio 2000**

**che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda  
(divisione CIEM VIIa)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2000 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nelle parti della divisione CIEM VIIa situate:

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 1999 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato che lo stock di merluzzo bianco del mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) è a grave rischio di esaurimento.

— a sud di una linea retta che collega un punto sulla costa dell'Irlanda settentrionale a 54° 30' N e un punto sulla costa dell'Inghilterra a 54° 30' N, e

(2) Durante la riunione del Consiglio, tenutasi il 16 e 17 dicembre 1999, la Commissione ed il Consiglio hanno posto l'accento sull'urgenza di stabilire un piano di ricostituzione della popolazione di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

— a nord di una linea tracciata collegando con linee rette i punti individuati dalle coordinate seguenti:

un punto sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N  
53° 15' N, 05° 00' O  
54° 00' N, 05° 00' O  
54° 00' N, 04° 00' O  
53° 30' N, 04° 00' O

(3) Nell'immediato occorre permettere al maggior numero possibile di merluzzi bianchi di deporre uova nel periodo che va da metà febbraio alla fine di aprile 2000.

un punto sulla costa occidentale dell'Inghilterra a 53° 30' N

(4) È quindi urgentemente necessario chiudere la pesca del merluzzo bianco nel periodo suddetto, nella zona geografica pertinente del mare d'Irlanda.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1 nella regione e nel periodo di cui trattasi è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché:

(5) Gli stock di scampi (*Nephrops norvegicus*), di gamberetti grigi e di pesce piatto nel mare d'Irlanda non sono a rischio e hanno grande importanza commerciale; la chiusura della pesca per proteggere il merluzzo bianco deve pertanto essere concepita in modo da non diminuire in misura rilevante la pesca degli scampi, dei gamberetti grigi e del pesce piatto, pur riducendo al minimo i rischi per il merluzzo.

a) la forcilla di dimensioni delle maglie delle reti suddette vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

(6) Occorre inoltre rendere inapplicabili le misure transitorie per il 2000 stabilite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 <sup>(4)</sup>, le quali potrebbero consentire un livello elevato di catture accessorie di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

b) a bordo non sia detenuto nessun altro tipo di attrezzo da pesca;

c) le dimensioni di maglia di tutte le reti a strascico a divergenti detenute a bordo rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate;

d) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm;

e) dette reti siano usate solo nelle o in una delle zone seguenti:

i) una zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:  
53° 30' N, 05° 30' O  
53° 30' N, 05° 20' O  
54° 20' N, 04° 50' O  
54° 30' N, 05° 10' O  
54° 30' N, 05° 20' O  
54° 00' N, 05° 50' O  
54° 00' N, 06° 10' O  
53° 45' N, 06° 10' O  
53° 45' N, 05° 30' O  
53° 30' N, 05° 30' O

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9.

ii) una zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

54° 00' N, 03° 50' O

54° 00' N, 03° 20' O

54° 30' N, 03° 40' O

54° 30' N, 03° 50' O

54° 20' N, 04° 00' O

54° 00' N, 03° 50' O.

Inoltre le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico a divergenti in una o in entrambe le zone geografiche di cui ai punti i) e ii) possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm.

3. In deroga al disposto del paragrafo 1 nella regione e nel periodo di cui trattasi è consentito utilizzare sfogliare purché:

a) abbiano una forcella di dimensioni delle maglie da 16 a 31 mm o una dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm

b) siano utilizzate solo nella parte della zona indicata al paragrafo 1 ad est di 05° 30' O.

#### Articolo 2

La nota 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 non si applica alla divisione CIEM VIIa.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2000

**relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)**

(2000/125/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 3 novembre 1997 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNCE), un accordo concernente l'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
- (2) A seguito di questi negoziati, il 25 giugno 1998 è stato aperto alla firma l'accordo parallelo; la Comunità ha firmato l'accordo in data 18 ottobre 1999.
- (3) Nel settore automobilistico l'armonizzazione a livello internazionale si svolge già nell'ambito dall'accordo del 1958 riveduto dell'UNCE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958), del quale la Comunità è divenuta parte contraente il 24 marzo 1998.

- (4) La conclusione dell'accordo parallelo costituisce, a norma dell'articolo 133 del trattato, un obiettivo della politica commerciale comune volto ad eliminare, tra le Parti contraenti, gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore e ad evitare la creazione di nuovi ostacoli; la partecipazione della Comunità garantirà la coerenza dei lavori di armonizzazione svolti nel quadro dell'accordo del 1958 con quelli svolti in base all'accordo parallelo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi.
- (5) La conclusione dell'accordo da parte della Comunità istituisce un quadro istituzionale specifico introducendo procedure di cooperazione tra le parti contraenti; di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.
- (6) Occorre stabilire modalità pratiche di partecipazione della Comunità all'accordo parallelo.
- (7) È opportuno che la competenza ad assolvere gli obblighi di notifica previsti dall'accordo sia attribuita alla Commissione; l'accordo parallelo opererà parallelamente all'accordo del 1958; entrambi gli accordi opereranno nel contesto dell'UNCE e si avvarranno dei gruppi di lavoro e delle strutture già istituite in tale ambito.
- (8) L'accordo parallelo istituisce un quadro giuridico che prevede l'approvazione, con voto per consenso, di regolamenti tecnici mondiali da inserire in un apposito registro; dato che i due accordi opereranno parallelamente, i progetti di regolamenti tecnici proposti dai gruppi di lavoro saranno in linea di massima votati dagli organi di entrambi gli accordi; è stata istituita una procedura decisionale per l'accordo del 1958; pertanto, il voto della Comunità ai fini dell'accordo parallelo può essere deciso nell'ambito della medesima procedura e contestualmente a quello relativo all'accordo del 1958.

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 29.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (9) Qualora un regolamento sia sottoposto a votazione unicamente nel quadro dell'accordo parallelo, è possibile delegare la Commissione ad assumere la decisione in merito al voto della Comunità con l'assistenza del comitato di regolamentazione, in quanto il regolamento tecnico mondiale approvato dovrà essere successivamente sottoposto alla procedura di adozione di cui agli articoli 95 e 251 del trattato.
- (10) È opportuno determinare il voto della Comunità in merito ad una proposta di modifica dell'accordo parallelo secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo; per quanto concerne la formulazione di un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo, dopo che tale modifica ha ottenuto un voto favorevole per consenso, tenuto conto della brevità del termine fissato dall'accordo, la posizione della Comunità può essere decisa dalla Commissione mediante una procedura semplificata.
- (11) È opportuno approvare l'accordo parallelo.

DECIDE:

#### Articolo 1

L'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, in prosieguo denominato «accordo parallelo», è approvato a nome della Comunità, nei limiti delle sue competenze.

Il testo dell'accordo parallelo figura nell'allegato I.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo parallelo e a rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato II.

#### Articolo 3

La Commissione provvede ad effettuare a nome della Comunità tutte le notifiche stabilite dall'accordo parallelo, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15.

#### Articolo 4

Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo parallelo sono stabilite nell'allegato III.

#### Articolo 5

1. La Comunità vota a favore dell'approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento nei seguenti casi:

- quando il voto della Comunità a favore di un progetto di regolamento tecnico parallelo è stato deciso secondo una delle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 97/836/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>,
- se un regolamento tecnico mondiale o una modifica di tale regolamento non è approvato contestualmente ad un regolamento o ad una modifica a norma dell'accordo del 1958, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE <sup>(2)</sup>.

2. In mancanza di approvazione a norma del paragrafo 1, la Comunità esprime voto contrario all'approvazione del regolamento tecnico mondiale e alla sua iscrizione nel registro mondiale.

3. La posizione della Comunità in merito all'inserimento e alla conferma dell'inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita, secondo quanto opportuno, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

#### Articolo 6

1. La Comunità vota a favore di una proposta di modifica dell'accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo. Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, la Commissione esprime voto contrario alla modifica a nome della Comunità.

2. La decisione di esprimere un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

## ALLEGATO I

(TRADUZIONE)

## ACCORDO

**sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore**

## PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

AVENDO DECISO di adottare un accordo volto a istituire un procedimento per promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale che assicurino livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;

AVENDO DECISO che tale procedimento deve servire anche a promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici vigenti, riconoscendo il diritto delle autorità infranazionali, nazionali e regionali di adottare e mantenere in vigore regolamenti tecnici in materia di sanità, sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto più rigorosi dei regolamenti approvati a livello mondiale;

ESSENDO STATE AUTORIZZATE a concludere tale accordo a norma del paragrafo 1, lettera a) del mandato dell'UN/ECE e del capitolo XIII del regolamento interno dell'UN/ECE, regola 50;

RICONOSCENDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da accordi internazionali vigenti in materia di sanità, sicurezza e tutela dell'ambiente;

RICONOSCENDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da accordi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ivi compreso l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, ed intendendo approvare in base al presente accordo regolamenti tecnici mondiali, che possano servire come base per i regolamenti tecnici nazionali, in maniera coerente con tali accordi;

PREFIGGENDOSI che le Parti contraenti del presente accordo utilizzino i regolamenti tecnici mondiali approvati in base al presente accordo come base per i rispettivi regolamenti tecnici;

RICONOSCENDO l'importanza ai fini della sanità, della sicurezza e del benessere pubblici del costante miglioramento e perseguimento di livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché i potenziali vantaggi in termini di commercio internazionale, possibilità di scelta per i consumatori e riduzione dei prezzi al consumo di una maggiore convergenza dei regolamenti tecnici vigenti e futuri e delle relative norme tecniche;

RICONOSCENDO che gli Stati hanno il diritto di perseguire ed applicare livelli sempre più elevati di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e di decidere se i regolamenti tecnici mondiali approvati ai sensi del presente accordo rispondano o meno alle loro esigenze;

RICONOSCENDO l'importante opera di armonizzazione già attuata in base all'accordo del 1958;

RICONOSCENDO l'interesse e le conoscenze tecniche che si sono sviluppati in diverse regioni geografiche riguardo a problemi concernenti la sicurezza, la tutela dell'ambiente, l'energia e la protezione contro il furto e ai metodi per risolvere tali problemi, nonché il valore di tale interesse e conoscenze tecniche ai fini dell'elaborazione di regolamenti mondiali che possano contribuire ad elevare i livelli di tutela e a ridurre al minimo le divergenze;

NELL'INTENTO di promuovere l'adozione di regolamenti tecnici approvati a livello mondiale nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto di particolari aspetti e circostanze concernenti tali paesi ed in particolare quelli meno sviluppati;

NELL'INTENTO di assicurare sia tenuto debito conto dei regolamenti tecnici applicati dalle Parti contraenti ai fini dell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali attraverso procedure trasparenti e che, in tale contesto, sia effettuata un'analisi comparativa dei costi e benefici;

RICONOSCENDO che l'approvazione di regolamenti tecnici mondiali che prevedano livelli elevati di tutela contribuirà a convincere tutti i paesi che tali regolamenti assicurano la tutela e l'efficienza necessarie nei rispettivi ordinamenti;

RICONOSCENDO l'incidenza della qualità dei carburanti sull'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli, sulla salute umana e sull'efficienza dei carburanti;

RICONOSCENDO che l'applicazione di procedure trasparenti per l'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali in base al presente accordo è particolarmente importante e che il procedimento di elaborazione deve essere compatibile con i procedimenti legislativi delle Parti contraenti al presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

##### **Scopo**

- 1.1. Scopo del presente accordo è:
  - 1.1.1. istituire un procedimento a livello mondiale mediante il quale le Parti contraenti di ogni regione del mondo possano elaborare congiuntamente regolamenti tecnici mondiali in materia di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
  - 1.1.2. assicurare che nell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali sia tenuto debito conto in maniera obiettiva dei regolamenti tecnici vigenti nelle Parti contraenti e dei regolamenti UN/ECE;
  - 1.1.3. assicurare che sia presa in considerazione in maniera obiettiva l'analisi della migliore tecnologia disponibile, dei relativi benefici e della relativa efficienza sotto il profilo dei costi, ove ciò sia opportuno ai fini dell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali;
  - 1.1.4. assicurare la trasparenza delle procedure applicate per l'elaborazione dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale;
  - 1.1.5. conseguire livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto a livello mondiale e impedire che interventi fondati sul presente accordo possano promuovere o produrre un abbassamento di tali livelli all'interno degli ordinamenti delle Parti contraenti, anche a livello infranazionale;
  - 1.1.6. ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi internazionali attraverso l'armonizzazione dei regolamenti tecnici vigenti nelle Parti contraenti e dei regolamenti UN/ECE e l'elaborazione di nuovi regolamenti tecnici mondiali in materia di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, miranti al conseguimento di livelli elevati di sicurezza e di tutela ambientale e degli altri obiettivi summenzionati;
  - 1.1.7. assicurare che, laddove siano necessari livelli alternativi di rigosità per agevolare l'attività di regolamentazione in taluni paesi, in particolare in quelli in via di sviluppo, si tenga conto di tale esigenza in sede di elaborazione e approvazione di regolamenti tecnici mondiali.
- 1.2. Il presente accordo opera parallelamente all'accordo del 1958, ferma restando l'autonomia istituzionale di ciascun accordo.

#### *Articolo 2*

##### **Parti contraenti e status consultivo**

- 2.1. Possono diventare Parti contraenti al presente accordo i paesi che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da paesi membri dell'ECE e i paesi ammessi nell'ECE con funzioni consultive a norma del paragrafo 8 del mandato ECE.
- 2.2. Possono diventare Parti contraenti del presente accordo i paesi che sono membri delle Nazioni Unite e che partecipano a talune attività dell'ECE a norma del paragrafo 11 del mandato ECE e le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da tali paesi.
- 2.3. Le agenzie specializzate e le organizzazioni, comprese le organizzazioni intergovernative e non governative, a cui il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite abbia conferito lo status consultivo, possono partecipare in tale qualità alle deliberazioni dei gruppi di lavoro quando siano esaminate materie di particolare interesse per dette agenzie od organizzazioni.

#### *Articolo 3*

##### **Comitato esecutivo**

- 3.1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiscono il comitato esecutivo del presente accordo e si riuniscono in tale veste almeno una volta all'anno.

- 3.2. Il regolamento interno del comitato esecutivo è contenuto nell'allegato B del presente accordo.
- 3.3. Il comitato esecutivo:
  - 3.3.1. è competente per l'attuazione del presente accordo, inclusa la fissazione delle priorità per le attività da intraprendere a norma del presente accordo;
  - 3.3.2. esamina le raccomandazioni e i rapporti dei gruppi di lavoro riguardanti l'approvazione di regolamenti tecnici mondiali a norma del presente accordo;
  - 3.3.3. adempie ad ogni altra funzione che si renda necessaria in forza del presente accordo.
- 3.4. Spetta al comitato esecutivo deliberare sull'inserimento o meno dei regolamenti nella Raccolta dei regolamenti tecnici proposti e sull'approvazione dei regolamenti tecnici mondiali a norma del presente accordo.
- 3.5. Nell'adempimento delle sue funzioni il comitato esecutivo utilizza, qualora lo ritenga opportuno, informazioni tratte da qualsiasi fonte rilevante.

#### Articolo 4

##### **Criteria informativi dei regolamenti tecnici**

- 4.1. Per essere inserito nella Raccolta di cui all'articolo 5 o per essere approvato a norma dell'articolo 6, un regolamento tecnico deve soddisfare i seguenti criteri:
  - 4.1.1. deve contenere una chiara descrizione dei veicoli a motore, degli accessori e/o delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore disciplinati dal regolamento;
  - 4.1.2. deve contenere prescrizioni:
    - 4.1.2.1. che impongano livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica o protezione contro il furto e
    - 4.1.2.2. che, se del caso, siano formulate in termini di prestazioni piuttosto che di caratteristiche di progettazione;
  - 4.1.3. deve includere:
    - 4.1.3.1. il metodo di prova mediante il quale deve essere dimostrata la conformità al regolamento;
    - 4.1.3.2. per i regolamenti da inserire nella Raccolta di cui all'articolo 5, se del caso, una chiara descrizione dei marchi e/o dell'etichettatura di omologazione o certificazione richiesti per l'omologazione del tipo o la conformità della produzione e delle prescrizioni in tema di dichiarazione di conformità dei fabbricanti;
    - 4.1.3.3. ove applicabile, l'indicazione di un periodo minimo di adeguamento raccomandato, stabilito in base a considerazioni di razionalità e praticità, che le Parti contraenti devono prevedere prima di introdurre l'obbligo di conformità.
- 4.2. Un regolamento tecnico mondiale può stabilire livelli alternativi di rigosità o di prestazioni applicabili a livello mondiale e metodi di prova adeguati, ogniqualvolta ciò sia necessario per agevolare l'attività di regolamentazione di taluni paesi, in particolare quelli in via di sviluppo.

#### Articolo 5

##### **Raccolta dei regolamenti tecnici proposti**

- 5.1. È istituita e tenuta una Raccolta in cui sono inseriti i regolamenti tecnici delle Parti contraenti diversi dai regolamenti UN/ECE, proposti ai fini dell'armonizzazione o dell'adozione come regolamenti tecnici mondiali (denominata Raccolta dei regolamenti proposti).
- 5.2. **Inserimento dei regolamenti tecnici nella Raccolta dei regolamenti proposti**

Ogni Parte contraente può presentare una richiesta al comitato esecutivo relativa all'inserimento nella Raccolta dei regolamenti proposti di un regolamento tecnico che tale Parte contraente abbia applicato, applichi o abbia adottato per applicarlo in futuro.

  - 5.2.1. La richiesta di cui al paragrafo 5.2 deve contenere:
    - 5.2.1.1. una copia del regolamento considerato;
    - 5.2.1.2. tutta la documentazione tecnica disponibile di supporto a tale regolamento, compresa la documentazione concernente la migliore tecnologia disponibile, i relativi benefici e la sua efficienza sotto il profilo dei costi;

- 5.2.1.3. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali in materia, vigenti o in procinto di essere applicate, di cui si abbia conoscenza.
- 5.2.2. Il comitato esecutivo esamina tutte le richieste che soddisfino i criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 5.2.1 del presente articolo. Il regolamento tecnico è inserito nella Raccolta dei regolamenti proposti, quando ottiene un voto favorevole espresso a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1, dell'allegato B. La documentazione presentata unitamente alla richiesta di inserimento del regolamento tecnico nella Raccolta è allegata al regolamento tecnico inserito.
- 5.2.3. Il regolamento oggetto della richiesta si considera inserito nella Raccolta ad opera del segretario generale alla data in cui ottiene un voto favorevole a norma del paragrafo 5.2.2 del presente articolo.
- 5.3. ***Cancellazione dei regolamenti tecnici dalla Raccolta dei regolamenti proposti***
- Un regolamento tecnico inserito può essere cancellato dalla Raccolta nei seguenti casi:
- 5.3.1. quando viene iscritto nel Registro mondiale un regolamento tecnico mondiale che contenga prescrizioni concernenti le stesse prestazioni o caratteristiche di progettazione dei prodotti disciplinate dal regolamento tecnico inserito;
- 5.3.2. decorsi cinque anni dall'inserimento del regolamento nella Raccolta a norma del presente articolo e alla scadenza di ogni quinquennio successivo, salva l'ipotesi in cui il comitato esecutivo confermi, mediante voto favorevole espresso a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1, dell'allegato B, l'inserimento del regolamento tecnico nella Raccolta dei regolamenti proposti, oppure
- 5.3.3. in accoglimento di una richiesta scritta presentata dalla Parte contraente che ha originariamente chiesto l'inserimento del regolamento tecnico nella Raccolta. La richiesta deve includere l'indicazione dei motivi per cui è chiesta la cancellazione del regolamento.
- 5.4. ***Pubblicità dei documenti***
- Il pubblico ha diritto di accesso a tutti i documenti presi in considerazione dal comitato esecutivo a norma del presente articolo.

#### Articolo 6

##### **Registro dei regolamenti tecnici mondiali**

- 6.1. Per i regolamenti tecnici mondiali elaborati ed approvati a norma del presente articolo è istituito e tenuto un apposito registro, denominato Registro mondiale.
- 6.2. ***Approvazione ed iscrizione nel Registro mondiale di regolamenti tecnici mondiali elaborati attraverso l'armonizzazione dei regolamenti vigenti***
- Ogni Parte contraente può presentare una proposta di elaborazione di un regolamento tecnico mondiale armonizzato riguardante prestazioni o caratteristiche di progettazione disciplinate da regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti, o da regolamenti UN/ECE, oppure da entrambi i tipi di regolamenti.
- 6.2.1. La proposta di cui al paragrafo 6.2 deve contenere:
- 6.2.1.1. la spiegazione dello scopo del regolamento tecnico mondiale proposto;
- 6.2.1.2. una descrizione o, se disponibile, il testo del progetto di regolamento tecnico mondiale proposto;
- 6.2.1.3. tutta la documentazione disponibile che possa facilitare l'analisi delle questioni da trattare nel rapporto menzionato al paragrafo 6.2.4.2.1 del presente articolo;
- 6.2.1.4. un elenco di tutti i regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti e dei regolamenti UN/ECE che disciplinano le stesse prestazioni o caratteristiche di progettazione contemplate dal regolamento tecnico mondiale proposto;
- 6.2.1.5. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali vigenti in materia di cui si abbia conoscenza.
- 6.2.2. Le proposte presentate a norma del paragrafo 6.2.1 del presente articolo devono essere sottoposte al comitato esecutivo.

- 6.2.3. Il comitato esecutivo non può deferire ad alcun gruppo di lavoro le proposte di cui accerti la non conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 6.2.1 del presente articolo. Esso può deferire tutte le altre proposte ad un gruppo di lavoro competente.
- 6.2.4. Il gruppo di lavoro, a cui è deferita la proposta di elaborazione di un regolamento tecnico mondiale attraverso l'armonizzazione, applica procedure trasparenti al fine di:
- 6.2.4.1. formulare raccomandazioni in merito ad un regolamento tecnico mondiale basate:
- 6.2.4.1.1. sulla verifica dello scopo del regolamento tecnico mondiale proposto e della necessità di prevedere livelli alternativi di rigorosità o di prestazioni;
- 6.2.4.1.2. sull'esame di tutti i regolamenti tecnici inseriti nella raccolta dei regolamenti proposti e di tutti i regolamenti UN/ECE che disciplinano le stesse caratteristiche di prestazioni;
- 6.2.4.1.3. sull'esame di tutta la documentazione allegata ai regolamenti menzionati al paragrafo 6.2.4.1.2 del presente articolo;
- 6.2.4.1.4. sull'esame di ogni valutazione disponibile di strumenti equivalenti rilevante ai fini dell'esame del regolamento tecnico mondiale proposto, incluse le valutazioni delle relative norme tecniche;
- 6.2.4.1.5. sulla verifica della coerenza del regolamento tecnico mondiale in via di elaborazione con gli obiettivi dichiarati del regolamento stesso ed i criteri previsti all'articolo 4;
- 6.2.4.1.6. sull'esame della possibilità di adottare il regolamento tecnico in base all'accordo del 1958;
- 6.2.4.2. sottopone al comitato esecutivo:
- 6.2.4.2.1. un rapporto scritto che esponga le raccomandazioni del gruppo di lavoro in merito al regolamento tecnico mondiale, includa tutti i dati e le informazioni tecniche che sono state prese in considerazione ai fini della formulazione delle raccomandazioni, descriva le analisi compiute in base al paragrafo 6.2.4.1 del presente articolo ed illustri i motivi delle raccomandazioni, inclusi i motivi che hanno determinato il rigetto delle prescrizioni normative e degli approcci considerati in alternativa;
- 6.2.4.2.2. il testo del regolamento tecnico mondiale raccomandato.
- 6.2.5. Il comitato esecutivo, applicando procedure trasparenti:
- 6.2.5.1. verifica che le raccomandazioni in merito al regolamento tecnico mondiale ed il rapporto siano basati su un accurato e sufficiente svolgimento delle attività indicate al paragrafo 6.2.4.1 del presente articolo. Se il comitato esecutivo accerta che le raccomandazioni, il rapporto e/o l'eventuale testo del regolamento tecnico mondiale raccomandato sono inadeguati, rinvia il regolamento ed il rapporto al gruppo di lavoro per una revisione o per un supplemento di attività;
- 6.2.5.2. valuta l'opportunità di approvare il regolamento tecnico mondiale raccomandato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'allegato B. Il voto per *consensus* del comitato esecutivo a favore del regolamento determina l'iscrizione del regolamento nel Registro mondiale.
- 6.2.6. Il regolamento tecnico mondiale si considera iscritto nel Registro mondiale alla data in cui il comitato esecutivo esprime per *consensus* un voto a favore del regolamento.
- 6.2.7. Il segretariato, dopo l'approvazione di un regolamento tecnico mondiale da parte del comitato esecutivo, allega al regolamento copia di tutta la documentazione rilevante, ivi compresa la proposta presentata in base al paragrafo 6.2.1 del presente articolo e le raccomandazioni ed il rapporto di cui al paragrafo 6.2.4.2.1 del presente articolo.
- 6.3. **Approvazione ed iscrizione nel Registro mondiale di nuovi regolamenti tecnici mondiali**
- Ogni parte contraente può presentare una proposta di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale riguardante prestazioni o caratteristiche di progettazione non disciplinate dai regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti o da regolamenti UN/ECE.
- 6.3.1. La proposta di cui al paragrafo 6.3. deve contenere:
- 6.3.1.1. la spiegazione dello scopo del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto, fondata su dati obiettivi, per quanto possibile;

- 6.3.1.2. una descrizione o, se disponibile, il testo del progetto del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto;
- 6.3.1.3. tutta la documentazione disponibile che possa facilitare l'esame delle materie da trattare nel rapporto menzionato nel paragrafo 6.3.4.2.1 del presente articolo;
- 6.3.1.4. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali vigenti in materia di cui si abbia conoscenza.
- 6.3.2. Le proposte presentate a norma del paragrafo 6.3.1 del presente articolo devono essere sottoposte al comitato esecutivo.
- 6.3.3. Il comitato esecutivo non può deferire ad alcun gruppo di lavoro le proposte di cui accerti la non conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 6.3.1 del presente articolo. Esso può deferire tutte le altre proposte ad un gruppo di lavoro competente.
- 6.3.4. Il gruppo di lavoro, cui è deferita la proposta di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale, applica procedure trasparenti al fine di:
  - 6.3.4.1. formulare raccomandazioni in merito ad un nuovo regolamento tecnico mondiale basate
    - 6.3.4.1.1. sulla verifica dello scopo del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto e della necessità di prevedere livelli alternativi di rigosità o di prestazioni;
    - 6.3.4.1.2. sull'analisi della fattibilità tecnica;
    - 6.3.4.1.3. sull'analisi della fattibilità economica;
    - 6.3.4.1.4. sull'analisi dei benefici, inclusi quelli che deriverebbero dalle prescrizioni normative o dagli approcci considerati in alternativa;
    - 6.3.4.1.5. sul confronto della potenziale efficienza sotto il profilo dei costi del regolamento raccomandato rispetto alle prescrizioni normative e agli approcci considerati in alternativa;
    - 6.3.4.1.6. sulla verifica della coerenza del nuovo regolamento tecnico mondiale in via di elaborazione con gli obiettivi dichiarati del regolamento ed i criteri stabiliti dall'articolo 4;
    - 6.3.4.1.7. sull'esame della possibilità di adottare il regolamento tecnico in base all'accordo del 1958;
  - 6.3.4.2. sottopone al comitato esecutivo:
    - 6.3.4.2.1. un rapporto scritto che esponga le raccomandazioni del gruppo di lavoro in merito al nuovo regolamento tecnico mondiale, includa tutti i dati tecnici e le informazioni che sono state prese in considerazione ai fini della formulazione delle raccomandazioni, descriva le analisi compiute in base al paragrafo 6.3.4.1 del presente articolo ed illustri i motivi delle raccomandazioni, inclusi i motivi che hanno determinato il rigetto delle prescrizioni normative e degli approcci considerati in alternativa;
    - 6.3.4.2.2. il testo del nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato.
- 6.3.5. Il comitato esecutivo, applicando procedure trasparenti:
  - 6.3.5.1. verifica che le raccomandazioni in merito al nuovo regolamento tecnico mondiale ed il rapporto siano basati su un accurato e sufficiente svolgimento delle attività indicate nel paragrafo 6.3.4.1 del presente articolo. Se il comitato esecutivo accerta che le raccomandazioni, il rapporto e/o l'eventuale testo del nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato sono inadeguati, rinvia il regolamento ed il rapporto al gruppo di lavoro per una revisione o un supplemento di attività;
  - 6.3.5.2. valuta l'opportunità di approvare il nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato secondo la procedura stabilita dall'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'allegato B. Il voto per *consensus* del comitato esecutivo a favore del regolamento determina l'iscrizione del regolamento nel Registro mondiale.

6.3.6. Il regolamento tecnico mondiale si considera iscritto nel Registro mondiale alla data in cui il comitato esecutivo esprime per *consensus* un voto a favore del regolamento.

6.3.7. Il segretario, dopo l'approvazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale da parte del comitato esecutivo, allega al regolamento copia di tutta la documentazione rilevante, ivi compresa la proposta presentata in base al paragrafo 6.3.1 del presente articolo nonché le raccomandazioni ed il rapporto di cui al paragrafo 6.3.4.2.1 del presente articolo.

#### 6.4. **Modifiche di regolamenti tecnici mondiali iscritti nel Registro mondiale**

Per la modifica di un regolamento tecnico mondiale approvato ed iscritto nel registro mondiale in base al presente articolo si applica la procedura prevista al paragrafo 6.3. del presente articolo per l'approvazione e l'iscrizione di un nuovo regolamento tecnico mondiale nel Registro mondiale.

#### 6.5. **Pubblicità dei documenti**

Il pubblico ha diritto di accesso a tutti i documenti presi in considerazione o prodotti dal gruppo di lavoro al fine di formulare raccomandazioni su regolamenti tecnici mondiali ai sensi del presente articolo.

### Articolo 7

#### **Adozione e notifica dell'applicazione di regolamenti tecnici mondiali approvati**

7.1. La Parte contraente che vota a favore dell'approvazione di un regolamento tecnico mondiale di cui all'articolo 6 del presente accordo si impegna ad assoggettare il regolamento tecnico al procedimento previsto dal suo ordinamento per recepire tale regolamento tecnico nel diritto interno e ad adoperarsi per pervenire alla decisione finale in tempi brevi.

7.2. La Parte contraente che recepisce nel proprio ordinamento un regolamento tecnico mondiale approvato notifica per iscritto al segretario generale la data di inizio dell'applicazione del regolamento. La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decisione di adottare il regolamento. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigosità o di prestazioni scelti dalla Parte contraente.

7.3. Se una Parte contraente indicata al paragrafo 7.1 del presente articolo decide di non recepire il regolamento tecnico approvato nel proprio ordinamento, notifica per iscritto al Segretario generale la propria decisione precisandone i motivi. La notifica deve essere effettuata entro sessanta (60) giorni dalla data della decisione.

7.4. Se, decorso un anno dalla data di iscrizione del regolamento nel registro mondiale, una Parte contraente indicata al paragrafo 7.1 non ha ancora recepito il regolamento tecnico né ha deciso di non riceverlo nel diritto interno, deve presentare un rapporto sullo stato del procedimento interno di adozione del regolamento. Un analogo rapporto deve essere presentato allo scadere di ogni anno successivo se entro tale data non è stata assunta nessuna di tali iniziative. Il rapporto di cui al presente paragrafo deve:

7.4.1. contenere la descrizione degli atti compiuti nell'anno precedente nell'ambito del procedimento di cui sopra e ai fini della decisione finale nonché l'indicazione della data in cui si prevede di adottare tale decisione,

7.4.2. e deve essere presentato al segretario generale entro 60 giorni dalla fine dell'anno a cui il rapporto si riferisce.

7.5. Una Parte contraente che accetta i prodotti conformi al regolamento tecnico mondiale approvato, senza recepire il regolamento nel diritto interno, notifica per iscritto al segretario generale la data di inizio dell'accettazione di tali prodotti. La Parte contraente deve effettuare la notifica entro sessanta (60) giorni dalla data di inizio dell'accettazione dei prodotti. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigosità o di prestazioni scelti dalla Parte contraente.

- 7.6. Ogni Parte contraente che abbia recepito nel diritto interno un regolamento tecnico mondiale approvato può decidere di abrogare o modificare il regolamento adottato. Prima di assumere tale decisione, la Parte contraente notifica per iscritto al segretario generale la propria intenzione precisando i motivi per cui intende agire in tal senso. Tale obbligo di preavviso si applica anche qualora una Parte contraente, che abbia accettato prodotti in base al paragrafo 7.5, intenda cessare di accettare tali prodotti. La Parte contraente notifica al Segretario generale la propria decisione di adottare un regolamento modificato o un nuovo regolamento entro 60 giorni dalla data della decisione. La Parte contraente deve tempestivamente fornire copia del regolamento modificato o del nuovo regolamento alle altre Parti contraenti che ne facciano richiesta.

#### Articolo 8

##### **Risoluzione delle vertenze**

- 8.1. Le questioni concernenti le disposizioni di un regolamento tecnico mondiale approvato devono essere deferite al comitato esecutivo per la risoluzione.
- 8.2. Qualsiasi vertenza sorta tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo deve essere risolta, ove possibile, attraverso una consultazione o un negoziato tra le Parti. Se attraverso tale procedura la vertenza non viene risolta, le Parti contraenti interessate possono concordemente chiedere al comitato esecutivo di risolvere la vertenza a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.3. dell'allegato B.

#### Articolo 9

##### **Modalità per divenire parte contraente**

- 9.1. I paesi e le organizzazioni di integrazione economica regionale indicati all'articolo 2 possono divenire Parti contraenti al presente accordo mediante:
- 9.1.1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- 9.1.2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
- 9.1.3. accettazione;
- 9.1.4. adesione.
- 9.2. Lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione deve essere depositato presso il segretario generale.
- 9.3. Dopo esser divenuto Parte contraente:
- 9.3.1. successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese o organizzazione di integrazione regionale notifica a norma dell'articolo 7 quale o quali regolamenti tecnici mondiali approvati ai sensi dell'articolo 6 intende eventualmente adottare nonché ogni decisione di accettare prodotti conformi ad uno o più di tali regolamenti tecnici mondiali senza recepire i regolamenti stessi nel suo ordinamento. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigorosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigorosità o di prestazioni adottati o accettati dalla Parte contraente;
- 9.3.2. ciascuna organizzazione di integrazione economica regionale dichiara che, nell'ambito della sua competenza, i suoi Stati membri le hanno trasferito poteri nelle materie oggetto del presente accordo, incluso il potere di assumere decisioni vincolanti per conto degli Stati membri.
- 9.4. Le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti cessano di essere Parti contraenti nel momento in cui perdono i poteri dichiarati a norma del paragrafo 9.3.2 del presente articolo e ne informano il segretario generale.

*Articolo 10***Firma**

- 10.1. Il presente accordo è aperto alla firma a decorrere dal 25 giugno 1998.
- 10.2. Il presente accordo resta aperto alla firma fino alla sua entrata in vigore.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

- 11.1. Il presente accordo ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui almeno cinque (5) paesi e/o organizzazioni di integrazione economica regionale sono divenuti Parti contraenti nelle forme previste dall'articolo 9. Tale numero minimo di cinque (5) deve includere la Comunità europea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America.
- 11.2. Qualora le modalità previste al paragrafo 11.1 del presente articolo non si realizzino entro quindici (15) mesi dalla data indicata al paragrafo 10.1, il presente accordo ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano comunque in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui almeno otto (8) paesi e/o organizzazioni di integrazione economica regionale sono divenuti Parti contraenti nelle forme previste dall'articolo 9. Tale data di entrata in vigore non può essere anteriore al decorso di sedici (16) mesi dalla data indicata al paragrafo 10.1. Almeno uno (1) di tali otto (8) paesi od organizzazioni deve essere la Comunità europea, il Giappone o gli Stati Uniti d'America.
- 11.3. Per ogni paese od organizzazione di integrazione economica regionale che diviene Parte contraente al presente accordo successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore entro sessanta (60) giorni dopo la data in cui tale paese od organizzazione di integrazione economica regionale deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

*Articolo 12***Denuncia dell'accordo**

- 12.1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo notificando la propria intenzione per iscritto al segretario generale.
- 12.2. La denuncia di una Parte contraente del presente accordo ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale riceve la notifica a norma del paragrafo 12.1. del presente articolo.

*Articolo 13***Modifica dell'accordo**

- 13.1. Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche del presente accordo e ai relativi allegati. Le modifiche proposte sono presentate al segretario generale che le trasmette a tutte le Parti contraenti.
- 13.2. Ogni modifica proposta trasmessa a norma del paragrafo 13.1. del presente articolo deve essere esaminata dal comitato esecutivo nella riunione immediatamente successiva.
- 13.3. Se la modifica ottiene il voto favorevole per *consensus* delle Parti contraenti presenti e votanti, il comitato esecutivo ne dà comunicazione al segretario generale che a sua volta trasmette copia della modifica a tutte le Parti contraenti.

- 13.4. Una modifica trasmessa a norma del paragrafo 13.3 del presente articolo si considera accettato da tutte le Parti contraenti, se nessuna delle Parti contraenti solleva obiezioni entro il termine di sei (6) mesi dalla data di trasmissione. Se nessuna Parte contraente ha sollevato obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre (3) mesi dopo la scadenza del termine di sei (6) mesi menzionato al presente paragrafo.
- 13.5. Il Segretario generale notifica quanto prima possibile a tutte le Parti contraenti se è stata sollevata un'obiezione alla modifica proposta. Qualora sia stata sollevata un'obiezione, la modifica si considera non accettata e priva di qualsiasi efficacia.

#### *Articolo 14*

##### **Depositario**

Depositario del presente accordo è il segretario generale delle Nazioni Unite. Oltre alle altre funzioni di depositario, al segretario generale spetta il compito di notificare quanto prima possibile alle Parti contraenti:

- 14.1. l'inserimento o la cancellazione dei regolamenti tecnici di cui all'articolo 5;
- 14.2. l'approvazione e l'iscrizione o l'emendamento dei regolamenti tecnici mondiali di cui all'articolo 6;
- 14.3. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 7;
- 14.4. le firme, le accettazioni e le adesioni a norma degli articoli 9 e 10;
- 14.5. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 9;
- 14.6. le date di entrata in vigore del presente accordo per le Parti contraenti a norma dell'articolo 11;
- 14.7. le notifiche di recesso dal presente accordo ricevute a norma dell'articolo 12;
- 14.8. la data di entrata in vigore di qualsiasi emendamento al presente accordo a norma dell'articolo 13;
- 14.9. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 15 riguardanti i territori.

#### *Articolo 15*

##### **Estensione territoriale dell'accordo**

- 15.1. Il presente accordo si applica a tutti i territori per le cui relazioni internazionali una Parte contraente è competente, salvo che sia diversamente indicato da tale Parte contraente, prima dell'entrata in vigore dell'accordo per tale Parte contraente.
- 15.2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo a norma dell'articolo 12 separatamente per uno o per alcuni dei territori sopra indicati.

#### *Articolo 16*

##### **Segretariato**

Il segretariato del presente accordo è il segretario esecutivo dell'UN/ECE. Il segretario esecutivo adempie le seguenti funzioni di segreteria:

- 16.1. prepara le riunioni del comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro;
  - 16.2. trasmette alle Parti contraenti i rapporti e le altre informazioni ricevute in base alle disposizioni del presente accordo;
  - 16.3. adempie i compiti assegnatigli dal comitato esecutivo.
-

## Allegato A

**Definizioni**

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «accettare» si intende l'azione della Parte contraente di consentire l'immissione in commercio sul suo territorio di prodotti conformi ad un regolamento tecnico mondiale senza avere recepito tale regolamento tecnico nel proprio ordinamento.
  - 2) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «adottare» si intende la promulgazione di un regolamento tecnico mondiale nell'ordinamento di una Parte contraente.
  - 3) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «applicare» si intende l'azione della Parte contraente di imporre l'obbligo di conformità ad un regolamento tecnico mondiale contraente a decorrere da una certa data; in altre parole, la data in cui un regolamento diviene efficace nell'ordinamento giuridico di una Parte contraente.
  - 4) Per «articolo» si intende un articolo del presente accordo.
  - 5) Per «voto per *consensus*» si intende un voto in cui nessuna delle Parti contraenti presenti e votanti solleva obiezioni alla questione oggetto della votazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.2 dell'allegato B.
  - 6) Per «Parte contraente» si intende qualsiasi paese od organizzazione di integrazione economica regionale che è Parte contraente al presente accordo.
  - 7) Per «accessori e parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore» si intendono accessori o parti le cui caratteristiche incidono sulla sicurezza, la tutela ambientale, l'efficienza energetica o la protezione contro il furto. Tali accessori e parti comprendono, tra l'altro, sistemi di scarico, pneumatici, motori, sistemi di insonorizzazione, dispositivi antifurto, segnalatori acustici e sistemi di ritenuta per bambini.
  - 8) Per «regolamento tecnico mondiale approvato» si intende un regolamento tecnico mondiale iscritto nel Registro mondiale in base al presente accordo.
  - 9) Per «regolamento tecnico inserito» si intende un regolamento tecnico nazionale o regionale che è stato inserito nella Raccolta dei regolamenti tecnici proposti in base al presente accordo.
  - 10) Per «dichiarazione di conformità del fabbricante» si intende l'obbligo giuridico imposto da una Parte contraente ai fabbricanti di veicoli a motore, accessori e/o parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore di attestare che ciascun veicolo, accessorio o parte immesso in commercio soddisfa determinati requisiti tecnici.
  - 11) Per «organizzazione di integrazione economica regionale» si intende un'organizzazione costituita e composta da Stati sovrani competente per le materie contemplate dal presente accordo e dotata del potere di assumere decisioni vincolanti per tutti i suoi Stati membri in ordine a tali materie.
  - 12) Per «segretario generale» si intende il segretario generale delle Nazioni Unite.
  - 13) Per «procedure trasparenti» si intendono procedure volte a rendere pubblico il procedimento di elaborazione dei regolamenti in base al presente accordo e a consentire la partecipazione del pubblico a tale procedimento. Tali procedure devono includere la pubblicazione:
    - 1) delle convocazioni delle riunioni dei gruppi di lavoro e del comitato esecutivo;
    - 2) dei documenti di lavoro e dei documenti definitivi.Le procedure devono garantire anche la possibilità di esprimere tramite un rappresentante opinioni o argomentazioni nelle seguenti sedi:
    - 1) riunioni dei gruppi di lavoro attraverso organismi a cui è attribuito lo *status* consultivo;
    - 2) riunioni dei gruppi di lavoro e del comitato esecutivo attraverso consultazioni preliminari con i rappresentanti delle Parti contraenti.
  - 14) Per «omologazione del tipo» si intende un'attestazione scritta emessa da una Parte contraente (o da un'autorità competente designata da una Parte contraente), che attesti che un veicolo a motore e/o qualsiasi accessorio e/o parte che possano essere installati e/o utilizzati su un veicolo a motore, soddisfa determinati requisiti tecnici, al cui rilascio è subordinata l'immissione in commercio del veicolo, dell'accessorio o della parte.
  - 15) Per «regolamenti UN/ECE» si intendono i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite adottati a norma dell'accordo del 1958.
  - 16) Per «gruppo di lavoro» si intende un organo tecnico sussidiario specializzato subordinato all'ECE e demandato ad elaborare raccomandazioni in merito all'approvazione di regolamenti tecnici mondiali nuovi o armonizzati ai fini della loro iscrizione nel Registro mondiale e ad esaminare le modifiche ai regolamenti tecnici mondiali iscritti nel Registro mondiale.
  - 17) Per «accordo del 1958» si intende l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.
-

*Allegato B***Composizione e regolamento interno del comitato esecutivo***Articolo 1*

La partecipazione al comitato esecutivo è limitata alle Parti contraenti.

*Articolo 2*

Tutte le Parti contraenti sono membri del comitato esecutivo.

*Articolo 3*

- 3.1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3.2. del presente articolo, ciascuna Parte contraente dispone di un voto.
- 3.2. Se un'organizzazione di integrazione economica regionale ed uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti al presente accordo, l'organizzazione di integrazione economica regionale, nelle materie di sua competenza, esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente accordo. Tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se lo stesso diritto è esercitato da uno dei suoi Stati membri e viceversa.

*Articolo 4*

Per poter esprimere il suo voto, una Parte contraente deve essere presente. Non occorre la presenza della Parte contraente se il voto è espresso per suo conto da parte dell'organizzazione di integrazione regionale cui appartiene.

*Articolo 5*

- 5.1. Per la validità delle votazioni è necessario che siano presenti almeno la metà di tutte le Parti contraenti.
- 5.2. Per il calcolo del quorum di cui al presente articolo e del numero di Parti contraenti necessario per costituire un terzo delle parti contraenti presenti e votanti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1 del presente allegato, un'organizzazione di integrazione economica regionale ed i suoi Stati membri sono considerati come una sola Parte contraente.

*Articolo 6*

- 6.1. Nella prima sessione di ogni anno solare, il comitato esecutivo elegge un presidente ed un vicepresidente nel suo seno. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti con il voto favorevole di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
- 6.2. Non può essere eletto per due anni consecutivi un presidente, né un vicepresidente, appartenente alla stessa Parte contraente. In uno stesso anno, il presidente ed il vicepresidente non possono provenire dalla stessa Parte contraente.

*Articolo 7*

- 7.1. Un regolamento nazionale o regionale è inserito nella Raccolta dei regolamenti proposti con un voto positivo, calcolato in uno dei seguenti modi, a seconda di quale di essi sia più idoneo al conseguimento di un voto positivo: almeno un terzo delle Parti contraenti presenti e votanti (secondo la definizione data dall'articolo 5.2 del presente allegato) oppure un terzo della totalità dei voti espressi. In ogni caso, tale terzo deve comprendere il voto della Comunità europea o del Giappone o degli Stati Uniti, se tali paesi sono Parti contraenti.
- 7.2. L'approvazione e l'iscrizione nel Registro mondiale di un regolamento tecnico mondiale, la modifica di un regolamento tecnico mondiale approvato e la modifica del presente accordo sono deliberati con voto per *consensus* delle Parti contraenti presenti e votanti. Una Parte contraente presente e votante, che si opponga ad una delibera per la cui adozione è necessario un voto per *consensus*, deve fornire una motivazione scritta della sua opposizione al segretario generale entro sessanta (60) giorni dalla data della votazione. Se tale Parte contraente omette di fornire la motivazione entro detto termine, il suo voto si considera come voto a favore della delibera oggetto della votazione. Se tutte le Parti contraenti che si sono opposte alla delibera omettono di fornire la motivazione, il voto espresso sulla delibera si considera come voto favorevole espresso per *consensus* da tutte le persone presenti e votanti. In tal caso, la data del voto si considera quella del primo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di sessanta (60) giorni.
- 7.3. Qualsiasi altra questione su cui occorra deliberare può essere risolta, a discrezione del comitato esecutivo, attraverso la procedura di votazione stabilita al paragrafo 7.2 del presente articolo.

*Articolo 8*

Le Parti contraenti che si astengono dal voto sono considerate come non votanti.

*Articolo 9*

Il Segretario esecutivo convoca il comitato esecutivo ogniqualvolta sia necessario procedere ad una votazione in base agli articoli 5, 6 o 13 del presente accordo od ogniqualvolta sia necessario adempiere una delle attività previste dal presente accordo.

---

---

*ALLEGATO II*

Per le materie che le competono la Comunità europea dichiara che gli Stati membri hanno trasferito ad essa competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti per tali Stati.

---

*ALLEGATO III***MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI AI LAVORI DELL'UN/ECE IN QUALITÀ DI PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO PARALLELO**

1. Il contributo della Comunità circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 300, paragrafo 1 del trattato.
2. Esperti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'iscrizione nel registro mondiale di una proposta di regolamento tecnico mondiale o la modifica di un regolamento esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare la Comunità.

Diversamente gli Stati membri parti contraenti dell'accordo parallelo esercitano i propri diritti e contraggono obblighi in base al presente accordo soltanto nel settore non armonizzato e nella misura in cui è stabilito un regolamento tecnico mondiale in parallelo ad un regolamento tecnico non vincolante per la Comunità in base all'accordo del 1958 e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non ha deciso che la Comunità eserciterà tali diritti e contrarrà tali obblighi.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti tecnici mondiali nonché i progetti di modifica.
  4. La Commissione rappresenta la Comunità nell'ambito del comitato esecutivo istituito dall'articolo 3 dell'accordo parallelo. Il diritto di voto presso gli organi dell'accordo è esercitato dalla Commissione per conto della Comunità.
  5. Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. A tal fine la Commissione presenta la sua proposta o il suo progetto di decisione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 non appena definiti tutti gli elementi essenziali del progetto di regolamento tecnico mondiale o del progetto di modifica.
-

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/1999

del 29 gennaio 1999

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/97, del 12 novembre 1997 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/627/CE della Commissione, del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 10 (direttiva 77/311/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **396 D 0627**: Decisione 96/627/CE della Commissione, del 17 ottobre 1996 (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 72)».

*Articolo 2*

I testi della decisione 96/627/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 7.5.1998, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 72.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 2/1999****del 29 gennaio 1999****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/98, del 27 novembre 1998 <sup>(1)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutti-coli <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—**397 L 0071**: Direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)».

2. Al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—**397 L 0071**: Direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)».

3. Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—**397 L 0071**: Direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)».*Articolo 2*

I testi della direttiva 97/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 28.10.1999, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 3/1999****del 29 gennaio 1999****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/98, del 27 novembre 1998 <sup>(1)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/28/CE della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 54j (direttiva 93/43/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 L 0028:** Direttiva 98/28/CE della Commissione, del 29 aprile 1998 (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 10)».*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/28/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 28.10.1999, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU L 140 del 12.5.1998, pag. 10.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 4/1999****del 29 gennaio 1999****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/98, del 30 ottobre 1998 <sup>(1)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>, ed il regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **398 R 0426**: Regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 3)
- **398 R 0613**: Regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione, del 18 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 14)».

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 426/98 e (CE) n. 613/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 53, rettificata dalla GU L 226 del 27.8.1999, pag. 43.<sup>(2)</sup> GU L 53 del 24.2.1998, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 82 del 19.3.1998, pag. 14.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 5/1999****del 29 gennaio 1999****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 118/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico <sup>(2)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori <sup>(4)</sup>;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento <sup>(5)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **398 D 0143**: Decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998 (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 58)
- **398 D 0213**: Decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998 (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41)
- **398 D 0214**: Decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998 (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46)
- **398 D 0279**: Decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997 (GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26)».

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 98/143/CE, 98/213/CE, 98/214/CE e 98/279/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 46.<sup>(2)</sup> GU L 42 del 14.2.1998, pag. 58.<sup>(3)</sup> GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41.<sup>(4)</sup> GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 6/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità <sup>(2)</sup>;

considerando che gli aspetti internazionali della decisione n. 710/97/CE vanno modificati ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 5c (direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«5ca. **397 D 0710:** decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione sono modificate come segue:

per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi descritte nell'articolo 9 della decisione, si applica il testo seguente:

- 1) Per ottenere il massimo grado di convergenza nell'applicazione delle norme relative ai paesi terzi nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite, le parti contraenti si scambiano informazioni come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, e tengono consultazioni sulle questioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito del Comitato misto SEE secondo procedure specifiche da concordare.
- 2) In caso di negoziati con un paese terzo in base all'articolo 9, paragrafo 2, per ottenere diritti effettivi e comparabili per i suoi organismi, la Comunità cerca di ottenere pari trattamento per gli organismi degli Stati EFTA.»

*Articolo 2*

I testi della decisione n. 710/97/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 7/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/33/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) <sup>(2)</sup>;

considerando che le disposizioni relative ai paesi terzi della direttiva 97/33/CE vanno modificate ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 5ca (decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«5cb. **397 L 0033:** direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).

Ai sensi del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

- a) all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), la parola "trattato" è sostituita da "accordo";
- b) per quanto riguarda l'interconnessione con organismi di paesi terzi di cui all'articolo 21 della direttiva, si applica il testo seguente:
  - 1) per ottenere il massimo grado di convergenza nell'applicazione delle norme relative ai paesi terzi nel settore dell'interconnessione, le parti contraenti si scambiano informazioni come indicato nell'articolo 21, paragrafo 1 e avviano consultazioni sulle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 nel quadro del Comitato misto SEE secondo procedure specifiche da concordare.
  - 2) In caso di negoziati con un paese terzo in base all'articolo 21, paragrafo 2, per ottenere diritti comparabili per i suoi organismi, la Comunità cerca di ottenere pari trattamento per gli organismi degli Stati EFTA».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 97/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 8/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 54a (direttiva 94/58/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **398 L 0035**: direttiva 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998 (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1).».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/35/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 9/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/55/CE del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 55a (direttiva 93/75/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 L 0055**: direttiva 98/55/CE del Consiglio, del 17 luglio 1998 (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 65).».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/55/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 65.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 10/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/42/CE della Commissione, del 19 giugno 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 56b (direttiva 95/21/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito quanto segue:  
«, modificata da:

— **398 L 0042**: direttiva 98/42/CE della Commissione, del 19 giugno 1998 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40).».

*Articolo 2*

I testi della direttiva 98/42/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 11/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo l'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale <sup>(2)</sup>;

considerando che a causa della sua posizione geografica, l'Islanda applica il tempo medio di Greenwich (GMT) tutto l'anno,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 68b (settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**397 L 0044:** ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

La presente direttiva non si applica all'Islanda.».

*Articolo 2*

I testi dell'ottava direttiva 97/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 12/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 20/98, del 6 marzo 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1540/98, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 1b (direttiva 90/684/CEE del Consiglio) dell'allegato XV dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**398 R 1540**: Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) il termine "Stato membro" si intende modificato in "Stato membro CE o Stato EFTA". Il termine "Stati membri" si intende modificato "Stati membri CE o Stati EFTA";
- b) il termine "Commissione" si intende modificato in "competente autorità di vigilanza definita all'articolo 62 dell'accordo SEE";
- c) le parole "compatibile con il mercato comune" si intendono modificate in "compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE";
- d) all'articolo 1, paragrafo e, le parole "aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato" si intendono modificate in "aiuti di Stato di cui agli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE";
- e) all'articolo 2, paragrafo 2, le parole "orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" si intendono modificate in "gli orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi <sup>(3)</sup> e le norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA nel settore degli aiuti di Stato, capitolo 24A in materia di aiuti ai trasporti marittimi <sup>(4)</sup>";
- f) all'articolo 4, paragrafo 4, le parole "legislazione comunitaria e norme comunitarie" si intendono modificate in "norme di cui all'accordo SEE";
- g) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole "gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" si intendono modificate in "gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà <sup>(5)</sup> e le norme procedurali sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 16 che disciplina la concessione degli aiuti di salvataggio e di accompagnamento alle imprese in difficoltà <sup>(6)</sup>";

<sup>(1)</sup> GU L 272 dell'8.10.1998, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 20.11.1997, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU C 38 del 5.2.1998, pag. 19.

- h) all'articolo 7, le parole "articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato" e "articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato" si intendono modificate rispettivamente in "articolo 61, paragrafo 3, lettera a)" e "articolo 61, paragrafo 3, lettera c)";
- i) all'articolo 7, le parole "gli orientamenti comunitari applicabili in materia di aiuti regionali" si intendono modificate in "gli orientamenti comunitari applicabili in materia di aiuti regionali <sup>(1)</sup> e le norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, parte VI — norme in materia di aiuti regionali <sup>(2)</sup>";
- j) all'articolo 8, le parole "disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" si intendono modificate in "disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo <sup>(3)</sup> e norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 14 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo <sup>(4)</sup>";
- k) all'articolo 9, le parole "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" si intendono modificate in "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente <sup>(5)</sup> e norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 15 — aiuti alla tutela dell'ambiente <sup>(6)</sup>";
- l) all'articolo 10, paragrafo 1, le parole "articolo 93 del trattato" si intendono modificate in "articolo 62 dell'accordo SEE". All'articolo 10, paragrafo 2, le parole "articolo 92 del trattato" si intendono modificate in "articolo 61 dell'accordo SEE".»

#### Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1540/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

---

<sup>(1)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 29.4.1999, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 245 del 26.9.1996, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 15/1999**  
**del 29 gennaio 1999**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998 <sup>(1)</sup>;

considerando che il protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea <sup>(2)</sup> ha sostituito, dalla data dell'adesione dell'Austria all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia <sup>(3)</sup>;

considerando che gli articoli 11 e 12 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevedono un regime speciale in materia di transito di automezzi pesanti attraverso il territorio austriaco come pure in materia di trasporto internazionale su strada di merci a destinazione dell'Austria o in partenza da tale paese, basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti);

considerando che il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione <sup>(5)</sup>, modifica il regolamento (CE) n. 3298/94;

considerando che occorre integrare nell'accordo il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3298/94 e il regolamento (CE) n. 1524/96;

considerando che occorre integrare nell'accordo le modifiche del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri <sup>(6)</sup>, apportate dall'allegato I, punto 6 del capitolo VI A dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, e della Svezia,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XIII dell'accordo al punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio]:

«, modificato e integrato da:

- **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- **394 R 3298**: Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20);

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 21.12.1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1 rettificata dalla GU L 213 del 29.7.1992, pag. 36.

- **396 R 1524**: Regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13).»

#### Articolo 2

Il testo degli adattamenti da a) a g) di cui al punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

- «a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
- “2. Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti”.
- b) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
- “3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 relative ai trasporti da uno Stato EFTA a un paese terzo e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di libertà che trasportatori stabiliti in una parte contraente effettuino operazioni di carico e scarico in un'altra parte contraente, fatto salvo il principio di non discriminazione tra trasportatori comunitari e trasportatori di uno Stato EFTA.”.
- c) Gli Stati EFTA riconoscono le licenze comunitarie rilasciate dagli Stati membri CE a norma del menzionato regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria che figura nell'allegato I del presente regolamento, i riferimenti a “la Comunità” devono essere letti come riferimenti a “la Comunità, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia” ed i riferimenti agli “Stati membri” devono essere letti come “lo Stato membro o gli Stati membri della CE e/o l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia”;
- d) la Comunità e gli Stati membri della CE riconoscono le licenze rilasciate da uno Stato EFTA a norma del presente regolamento, come adattato nella parte b) dell'allegato I contenuto nell'appendice 1 del presente allegato;
- e) le licenze rilasciate dagli Stati EFTA sono conformi al modello che figura nell'appendice 1 del presente allegato.»

#### Articolo 3

L'appendice dell'allegato della presente decisione sostituisce l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.

#### Articolo 4

Dopo il punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «26aa. **1 94 N**: Protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1), modificato e integrato da:
- **394 R 3298**: Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20);
- **396 R 1524**: Regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento summenzionato devono essere lette nel seguente modo:

- a) Aggiungendo gli ecopunti calcolati, sulla base dell'anno di riferimento 1991, per un totale di 25 700 transiti all'anno (Islanda 100, Liechtenstein 21 000, Norvegia 4 600), la tabella che figura all'articolo 9 del regolamento è modificata nel modo seguente:

Anno	Percentuale di ecopunti	Ecopunti per automezzi delle parti contraenti
(1)	(2)	(3)
1991	100,0 %	23 962 280
1998	54,8 %	13 131 329
1999	51,9 %	12 436 423
2000	49,8 %	11 933 215
2001	48,5 %	11 621 706
2002	44,8 %	10 735 101
2003	40,0 %	9 584 912

- b) La tabella dell'allegato D del regolamento è modificata nel modo seguente:

Stati membri, Liechtenstein, Islanda e Norvegia	Unità
Austria	214 800
Belgio	32 500
Danimarca	40 500
Germania	482 500
Grecia	60 500
Spagna	1 200
Finlandia	4 600
Francia	5 000
Irlanda	1 000
Islanda	100
Italia	510 000
Liechtenstein	21 000
Lussemburgo	5 000
Paesi Bassi	123 500
Norvegia	4 600
Portogallo	400
Svezia	7 500
Regno-Unito	8 500
Totale	1 523 200»

#### Articolo 5

I testi delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 881/92 dal punto 6 del capitolo VI A dall'allegato I dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, come pure i testi del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, del regolamento (CE) n. 3298/94 e del regolamento (CE) n. 1524/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 7*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

F. BARBASO

---

ALLEGATO  
della decisione del Comitato misto SEE n. 15/1999

*Appendice 1*

**DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO, MODIFICATI  
AI FINI DELL'ACCORDO SEE**

*cfr. la modifica e) al punto 26a dell'allegato XIII dell'accordo*

ALLEGATO I

(a)

(Carta resistente di colore blu — formato DIN A4)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'autorizzazione)

Stato che rilascia la licenza  
Sigla distintiva dello Stato (1)

Denominazione dell'autorità  
o dell'ente competente

LICENZA N. ...

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (2) .....  
.....  
.....  
.....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità europea, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia (3), trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, ai sensi delle disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

La presente licenza è valida dal..... al .....

Rilasciata a: ....., addì .....  
..... (4)

(1) Sigla distintiva dello Stato: IS (Islanda), (FL) Liechtenstein, (N) Norvegia.  
(2) Nome e ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.  
(3) In appresso denominati «Stati EFTA».  
(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia la licenza.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adatto ai fini dell'accordo SEE.

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità europea e degli Stati EFTA e, se, del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

- il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi (Stati membri CE o Stati EFTA), con o senza transito attraverso uno o più Stati membri CE o Stati EFTA o paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro CE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri CE o Stati EFTA o paesi terzi;
- tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri CE o Stati EFTA,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro CE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione non è valida per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro CE o dello Stato EFTA di carico o di scarico.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato EFTA che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo <sup>(1)</sup>.

Nel caso di un complesso dei veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso dei veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in uno Stato membro CE o in un altro Stato EFTA.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro CE o nello Stato EFTA sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

---

<sup>(1)</sup> Si intende per «veicolo» un veicolo a motore immatricolato in uno Stato EFTA o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato EFTA.